

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Concluso a Pechino il 3 dicembre 1999

Approvato dall'Assemblea federale il 6 giugno 2002²

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 28 agosto 2002

Entrato in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2002

(Stato 14 giugno 2005)

Art. 1 Emendamento

A. Articolo 2 paragrafo 5

Al paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo³, le parole: articoli che vanno da 2A a 2E saranno sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2F

B. Articolo 2 paragrafi 8 a) e 11

Al paragrafo 8 lettera a) e al paragrafo 11 dell'articolo 2 del Protocollo, le parole: articoli che vanno da 2A a 2H saranno sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2I

C. Articolo 2F paragrafo 8

Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 2F del Protocollo, occorre aggiungere il seguente paragrafo:

8. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze garantisce che, per il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2004 e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, un valore medio tra:

- il livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato A;
- il livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato A.

RU 2003 3294; FF 2002 906

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 2003 3287

³ RS 0.814.021

Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno nazionale di base delle Parti operanti ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato di produzione di una Parte può superare fino ad un massimo del 15 per cento il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C di cui più sopra.

D. *Articolo 2I*

Dopo l'articolo 2H del Protocollo va inserito il seguente articolo:

Articolo 2I Bromoclorometano

Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo e di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell'Allegato C non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essenziali.

E. *Articolo 3*

All'articolo 3 del Protocollo, le parole: articoli 2, 2A a 2H sono sostituite da: articoli 2, da 2A a 2I

F. *Articolo 4 paragrafi 1quinquies e 1sexies*

I seguenti paragrafi sono aggiunti all'articolo 4 del Protocollo dopo il paragrafo 1^{quater}:

^{1quinquies}. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.

^{1sexies}. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell'Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.

G. *Articolo 4 paragrafi 2quinquies e 2sexies*

I seguenti paragrafi sono aggiunti all'articolo 4 del Protocollo dopo il paragrafo 2^{quater}:

^{2quinquies}. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C verso gli Stati non aderenti al Protocollo.

2sexies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell'Allegato C verso gli Stati che non sono Parte al Protocollo.

H. Articolo 4 paragrafi 5 a 7

Ai paragrafi da 5 a 7 dell'articolo 4 del Protocollo, le parole: Allegati A e B, gruppo II degli Allegati C ed E sono sostituite da: Allegati A, B, C, ed E

I. Articolo 4 paragrafo 8

Al paragrafo 8 dell'articolo 4 del Protocollo, le parole: articoli che vanno da 2A a 2E, articoli 2G e 2H sono sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2I

J. Articolo 5 paragrafo 4

Al paragrafo 4 dell'articolo 5 del Protocollo, le parole: articoli che vanno da 2A a 2H sono sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2I

K. Articolo 5 paragrafi 5 e 6

Ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 5 del Protocollo, le parole: articoli che vanno da 2A a 2E sono sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2E e articolo 2I

L. Articolo 5 paragrafo 8^{ter} a)

Alla fine del paragrafo 8^{ter} lettera a) dell'articolo 5 del Protocollo va aggiunta la seguente frase:

Dal 1° gennaio 2016, ogni Parte operante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è tenuta a conformarsi con le disposizioni di cui al paragrafo 8 dell'articolo 2F e, a titolo di riferimento dell'ottemperanza alle disposizioni citate, utilizza il valore medio dei suoi livelli calcolati di produzione e di consumo nel 2015.

M. Articolo 6

All'articolo 6 del Protocollo, le parole: negli articoli che vanno da 2A a 2H saranno sostituite da: negli articoli che vanno da 2A a 2I

N. Articolo 7 paragrafo 2

Al paragrafo 2 dell'articolo 7 del Protocollo, le parole: degli Allegati B e C saranno sostituite da: dell'Allegato B e dei gruppi I e II dell'Allegato C

O. Articolo 7 paragrafo 3

Dopo la prima frase del paragrafo 3 dell'articolo 7 del Protocollo va aggiunta la seguente frase:

Ogni Parte fornisce al Segretariato le statistiche dei quantitativi annui delle sostanze controllate di cui all'Allegato E utilizzate a fini di quarantena e nelle operazioni di pre-imbarco.

P. Articolo 10

Al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Protocollo, le parole: articoli che vanno da 2A a 2E saranno sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2E e articolo 2I

Q. Articolo 17

All'articolo 17 del Protocollo, le parole: articoli che vanno da 2A a 2H saranno sostituite da: articoli che vanno da 2A a 2I

R. Allegato C

All'Allegato C del Protocollo è aggiunto il seguente gruppo:

Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Potenziale di riduzione dello strato d'ozono
Gruppo III			
CH ₂ BrCl	bromoclorometano	1	0,12

Art. 2 Collegamenti con l'emendamento del 1997

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza avere precedentemente o contestualmente depositato un analogo strumento relativo all'emendamento adottato in occasione della nona riunione delle Parti tenutasi a Montreal il 17 settembre 1997.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 2001, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dello stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data questa condizione non è soddisfatta, l'emendamento entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo a quello in cui la condizione è soddisfatta.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali d'integrazione economica non sono aggiunti al computo di quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
3. Una volta entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, per tutte le altre Parti al Protocollo il presente strumento entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo al deposito da parte di queste ultime del relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 27 maggio 2005

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Afghanistan	17 giugno	2004 A	15 settembre	2004
Austria	23 settembre	2004	22 dicembre	2004
Bahamas	16 marzo	2005	14 giugno	2005
Barbados	10 dicembre	2002 A	10 marzo	2003
Bhutan	23 agosto	2004 A	21 novembre	2004
Brasile	30 giugno	2004	28 settembre	2004
Bulgaria	15 aprile	2002 A	14 luglio	2002
Burkina Faso	11 novembre	2002	9 febbraio	2003
Burundi	18 ottobre	2001	25 febbraio	2002
Canada	9 febbraio	2001	25 febbraio	2002
Cile	3 maggio	2000	25 febbraio	2002
Cipro	2 settembre	2004	1° dicembre	2004
Comore	2 dicembre	2002 A	2 marzo	2003
Comunità europea (CE/UE/CEE)	25 marzo	2002	23 giugno	2002
Congo (Brazzaville)	19 ottobre	2001 A	25 febbraio	2002
Congo (Kinshasa)	23 marzo	2005 A	21 giugno	2005
Corea (Nord)	13 dicembre	2001 A	13 marzo	2002
Corea (Sud)	9 gennaio	2004	8 aprile	2004
Croazia	25 aprile	2002	24 luglio	2002
Danimarca	24 settembre	2003	23 dicembre	2003
Emirati Arabi Uniti	16 febbraio	2005 A	17 maggio	2005
Estonia	22 dicembre	2003	21 marzo	2004
Finlandia	18 giugno	2001	25 febbraio	2002
Francia	25 luglio	2003	23 ottobre	2003
Gabon	4 dicembre	2000 A	25 febbraio	2002
Germania	28 ottobre	2002	26 gennaio	2003
Giamaica	24 settembre	2003 A	23 dicembre	2003
Giappone	30 agosto	2002	28 novembre	2002
Giordania	1° febbraio	2001	25 febbraio	2002
Grenada	12 gennaio	2004 A	11 aprile	2004
Guatemala	21 gennaio	2002 A	21 aprile	2002
Guinea-Bissau	12 novembre	2002 A	10 febbraio	2003
India	3 marzo	2003 A	1° giugno	2003
Islanda	31 marzo	2004	29 giugno	2004
Isole Cook	22 dicembre	2003 A	21 marzo	2004
Isole Marshall	19 maggio	2004 A	17 agosto	2004
Israele	15 aprile	2004	14 luglio	2004
Italia	22 ottobre	2004	20 gennaio	2005
Kiribati	9 agosto	2004 A	7 novembre	2004
Lettonia	9 luglio	2004	7 ottobre	2004
Liberia	30 novembre	2004 A	28 febbraio	2005
Liechtenstein	23 dicembre	2003	22 marzo	2004
Lituania	17 marzo	2004	15 giugno	2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Lussemburgo	22 gennaio	2001	25 febbraio	2002
Macedonia	23 maggio	2002 A	21 agosto	2002
Madagascar	16 gennaio	2002 A	16 aprile	2002
Malaysia	26 ottobre	2001	25 febbraio	2002
Maldive	3 settembre	2002 A	2 dicembre	2002
Mali	25 marzo	2004	23 giugno	2004
Malta	22 dicembre	2003	21 marzo	2004
Maurizio	24 marzo	2003	22 giugno	2003
Micronesia	27 novembre	2001 A	25 febbraio	2002
Monaco	3 aprile	2003	2 luglio	2003
Nauru	10 settembre	2004 A	9 dicembre	2004
Nigeria	24 maggio	2004	22 agosto	2004
Niue	22 dicembre	2003 A	21 marzo	2004
Norvegia	29 novembre	2001	27 febbraio	2002
Nuova Zelanda	8 giugno	2001	25 febbraio	2002
Tokelau	8 giugno	2001	25 febbraio	2002
Oman	19 gennaio	2005	19 aprile	2005
Paesi Bassi*	13 novembre	2001	25 febbraio	2002
Palau	29 maggio	2001 A	25 febbraio	2002
Panama	5 dicembre	2001	5 marzo	2002
Regno Unito	12 ottobre	2001	25 febbraio	2002
Repubblica Ceca	9 maggio	2001	25 febbraio	2002
Ruanda	7 gennaio	2004 A	6 aprile	2004
Saint Lucia	12 dicembre	2001	12 marzo	2002
Samoa	4 ottobre	2001	25 febbraio	2002
Seicelle	26 agosto	2002 A	24 novembre	2002
Senegal	8 ottobre	2003	6 gennaio	2004
Serbia e Montenegro	22 marzo	2005 A	20 giugno	2005
Sierra Leone	29 agosto	2001 A	25 febbraio	2002
Slovacchia	22 maggio	2002	20 agosto	2002
Slovenia	23 gennaio	2003	23 aprile	2003
Somalia	1° agosto	2001 A	25 febbraio	2002
Spagna	19 febbraio	2002	20 maggio	2002
Sri Lanka	27 novembre	2002	25 febbraio	2003
Stati Uniti	1° ottobre	2003	30 dicembre	2003
Sudafrica	11 novembre	2004 A	9 febbraio	2005
Sudan	18 maggio	2004 A	16 agosto	2004
Svezia	28 marzo	2002	26 giugno	2002
Svizzera	28 agosto	2002	26 novembre	2002
São Tomé e Príncipe	19 novembre	2001 A	25 febbraio	2002
Tanzania	6 dicembre	2002	6 marzo	2003
Togo	26 novembre	2001	25 febbraio	2002
Tonga	26 novembre	2003	24 febbraio	2004
Trinidad e Tobago	29 ottobre	2003	27 gennaio	2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore		
Tunisia	16 maggio	2005 A	14 agosto	2005
Turchia	24 ottobre	2003	24 gennaio	2004
Tuvalu	4 ottobre	2004	2 gennaio	2005
Ungheria	23 aprile	2002	22 luglio	2002
Uruguay	9 settembre	2003 A	8 dicembre	2003
Vietnam	3 dicembre	2004	3 marzo	2005

* Dichiarazioni.

Le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.